

Scud. 81/23  
Pg. 162/23  
Cro. 611  
Dep. 46/23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Angela Cinque, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al nr. 162/2023 del R.G., avente ad oggetto  
opposizione a decreto ingiuntivo

*Tra*

████████████████████ rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Lollo  
Capurso, con domicilio eletto in Bisceglie (BAT) alla via Moro n. 30, in  
virtù di mandato in atti

**ATTORE**

*contro*

██████████ in persona del legale rappresentante protempore,

[REDACTED]

**CONVENUTA**

All'udienza del 12/05/2023 le parti precisavano le conclusioni come da atti  
di causa.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche ai precedenti conformi, come previsto dagli artt. 132 n. 4 e 118 disp.att.c.c.

Non è fondata l'eccezione sollevata dalla convenuta, in merito all'inammissibilità della azione per intervenuta rinuncia al credito sottoscritta in data 1/12/2020. La suprema Corte ha affermato "*ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass.n.729 del 2003, Cass. n.9120 del 2015, Cass. 18094 del 2015; Cass. n. 28448 del 2018). Nel caso di specie, è evidente che l'attore non era consapevole di rinunciare al proprio diritto di vedersi restituire i costi upfront anche in considerazione della circostanza che la problematica relativa al rimborso di tutti i costi di un finanziamento è divenuto attuale successivamente alla sentenza della CEG nel settembre del 2019 ed alla modifica dell'art 125 sexties TUB avutasi solo nel 2021 ed alla pronuncia di Incostituzionalità parziale dell'art 11 octies comma 2 decreto legge 73/2021 della corte Cost. del 22/12/2022.*

Ne consegue che la quietanza liberatoria sottoscritta, non costituisce una rinuncia al credito di cui alla domanda giudiziale a seguito di intervenuta transazione, in quanto non emerge la consapevolezza dell'attore di voler rinunciare al rimborso dei costi up-front.

Infondata è anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della in quanto nel contratto la stessa risulta essere beneficiaria delle somme indicate nelle condizioni economiche del contratto, pag 5 di 8 del contratto di mutuo con cessione del quinto contratto n. 10063526 sottoscritto in data 17/06/2016.

Nel merito, la domanda di parte attice è fondata e deve essere accolta accolta. L' attrice ha depositato documentazione contrattuale relativa al finanziamento. In forza della sentenza della della corte costituzionale 263/2022 , con cui è stata dichiarata “ *l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»* ed è stata riconosciuta l'applicabilità diretta ed immediata anche ai contratti precedenti alla riformulazione dell'art 125-sexies t.u. bancario del principio di diritto affermato nella sentenza della CGE del 11/9/2019 ne consegue che che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato secondo equità. Nel caso che ci occupa, i costi *up-front* del contratto di finanziamento n. 10063526 sottoscritto in data 17/06/2016, sono elencati e specificati alla pagina 5 di 8 nella clausola contrattuale relativa alle “*condizioni*

*economiche del prestito contro cessione del quinto*”, in cui si precisa che per commissioni in favore di [redacted] costo è di € 3447,05, per commissioni di distribuzione il costo è di € 2217,60, per invio comunicazioni periodiche il costo è di € 22,00, per un totale di costi *up-front* di € 5686,65.

Tenuto conto che il credito prevedeva la corresponsione di 120 rate ed è stato estinto dopo la corresponsione di 48 rate, in via proporzionale, come costi UP front deve essere restituita la somma di € 120 diviso 5686,65 uguale a 47,388 per 72 uguale ad E 3411,99 meno 411,10 già rimborsato per un totale di € 3000,89.

Ebbene, alla luce di siffatta premessa deve rilevarsi che nel caso in esame può ritenersi raggiunta la prova, da parte dell'attore sulla sussistenza ex art 125 sexies TUB interpretato in linea con la sentenza CGE del 2019 e con la sente corte cost. del 2022 sopra citate della sussistenza del credito dell'attore della somma di € 3000,89 per rimborso proporzionale dei costi up-front sostenuti dall'attore per il mutuo n. 10063526 sottoscritto in data 17/06/2016 tra le parti.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:

1. Rigetta le eccezioni di inammissibilità improcedibilità della domanda e di carenza di legittimazione sollevate dalla convenuta Sigla srl, in persona del legale rappresentante protempore;
2. accoglie la domanda di parte attorea e per l'effetto
3. Condanna la [redacted] in persona del proprio legale rappresentante protempore al pagamento in favore del sig. [redacted] della complessiva somma di [redacted] a titolo di

restituzione proporzionale per estinzione anticipata dei costi Up front sostenuti dall'attore per per il mutuo contro cessione del quinto di pensione n. 10063526 sottoscritto in data 17/06/2016 tra le parti;

4. Condanna la [redacted], in persona del legale rappresentante protempore al pagamento in favore dell'avvocato Antonio Di lollo capurso , procuratore antistatario, della complessiva somma di € [redacted] a titolo di compenso professionale avvocato, oltre [redacted] per CU e marca da bollo, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CNA come per legge ;

Così deciso in Bisceglie il 19/05/2023

Il Giudice Onorario di Pace di Bisceglie  
dott.ssa Angela Cinque

GIUDICE DI PACE  
BISCEGLIE  
Assistenza Giudiziaria

26-5-23

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
M. TOLISCO